Parte III.7 - SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO

*Compilare, oltre al modulo di informazioni generali, la presente scheda di informazioni complementari per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio ("gli orientamenti")[[1]](#footnote-1). Per le definizioni si veda il punto 35 degli orientamenti.*

*Allegare, insieme alla presente scheda di informazioni complementari, una valutazione ex ante approfondita che dimostri lo specifico fallimento di mercato o altro ostacolo pertinente e giustifichi come il regime notificato sia necessario, adeguato e proporzionato per porvi rimedio*[[2]](#footnote-2).

1. Ambito di applicazione

1.1. Motivi per cui il regime è notificato

(a)  Il regime non è conforme al regolamento (UE) n. 651/2014[[3]](#footnote-3). Indicare le disposizioni della base giuridica del regime che superano i limiti fissati nel regolamento (UE) n. 651/2014 e indicare di quali disposizioni di tale regolamento si tratta:

(b)  Il regime non è conforme al regolamento "de minimis"[[4]](#footnote-4). Indicare per quali ragioni:

(c)  Il regime non soddisfa il test dell'operatore in un'economia di mercato a uno o più livelli (investitori, intermediario finanziario e suoi gestori, imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti (cfr. la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto[[5]](#footnote-5); per i prestiti, si fa riferimento alla comunicazione sul tasso di riferimento[[6]](#footnote-6) e, per le garanzie, alla comunicazione in materia di garanzie[[7]](#footnote-7)). Indicare per quali ragioni:

(d)  Il regime non presenta elementi di aiuto ed è notificato per ragioni di certezza giuridica.

1.2. Ambito di applicazione del regime notificato. Barrare la casella pertinente:

(a)  Il regime notificato è attuato mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili (punto 22 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

(b)  Il regime notificato esclude le grandi imprese, ma fa eccezione per le piccole imprese a media capitalizzazione o le imprese a media capitalizzazione innovative (punto 23 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

(c)  Il regime notificato esclude gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle imprese quotate nel listino ufficiale di un mercato regolamentato (punto 24 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

(d)  Il regime notificato prevede la partecipazione di investitori privati indipendenti (punto 25 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

(e)  Il regime notificato prevede che, nel caso di una condivisione asimmetrica dei rischi tra lo Stato e gli investitori privati, questi ultimi assumano rischi significativi o lo Stato riceva una remunerazione per il suo investimento (punto 26 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

(f)  Il regime notificato non può essere utilizzato a sostegno delle operazioni di buy-out (punto 27 degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

(g)  Il regime per il finanziamento del rischio stipula che non saranno concessi aiuti per il finanziamento del rischio alle imprese in difficoltà ai sensi della definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà[[8]](#footnote-8). Si fa presente che, ai sensi di tali orientamenti, le PMI che operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo non superiore al periodo di ammissibilità previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 e sono ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato non saranno considerate imprese in difficoltà, a meno che esse siano soggette a procedure di insolvenza o si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza (punto 28, lettera a), degli orientamenti).

Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

(h)  Il regime per il finanziamento del rischio esclude aiuti al finanziamento del rischio a favore di imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati (punto 28, lettera b), degli orientamenti).

(i)  Nel regime notificato non rientrano gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione (punto 29 degli orientamenti).

(j)  Il regime notificato non subordina la concessione dell'aiuto all'obbligo di utilizzare beni prodotti sul territorio nazionale o servizi effettuati a partire dal territorio nazionale; non viola la libertà di stabilimento, qualora gli intermediari finanziari, i loro gestori o i beneficiari finali sono soggetti all'obbligo di avere o di trasferire la loro sede centrale nel territorio dello Stato membro in questione; non impone misure che violano l'articolo 63 del trattato sulla libera circolazione di capitali (punto 41 degli orientamenti).

2. Descrizione del regime

2.1. Stanziamento a favore del regime

(a) Qual è l'importo totale dell'investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) per impresa destinataria calcolato per ciclo intero di investimenti per ciascuna impresa beneficiaria (e non per anno)? Specificare quali sono pubblici e quali privati:

(b) Qual è l'entità della dotazione annuale del regime?

(c) Qual è la dotazione di bilancio complessiva del regime per la sua intera durata?

(d) Qual è l'entità dei fondi di investimento istituiti nell'ambito del regime?

(e) Il regime sarà cofinanziato da fondi dell'Unione (Fondo InvestEU, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale o altri)? Specificare quale fondo dell'Unione:

2.2. Durata del regime

(a) Qual è la durata del regime? (Specificare la data di entrata in vigore e di scadenza)

(b) Qual è la durata prevista del periodo di investimento?

(c) Qual è la durata prevista del periodo di mantenimento dell'investimento?

(d) Esistono date di fine diverse per le varie forme di aiuto nell'ambito del regime?

2.3. Imprese destinatarie che sono beneficiari finali del regime notificato. La valutazione ex ante[[9]](#footnote-9) dimostra la necessità che le seguenti imprese siano ammesse al regime in quanto beneficiari finali (punti da 53 a 66 degli orientamenti):

(a)  Piccole imprese a media capitalizzazione ("mid-cap") (imprese diverse da una PMI, i) il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 e ii) il cui fatturato annuo non superi 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non superi 86 milioni di EUR). In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

(b)  Imprese a media capitalizzazione innovative definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

(c)  Imprese che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

(d)  Imprese che necessitano di un investimento per il finanziamento del rischio (compresi gli investimenti pubblici e privati) di importo superiore al limite di 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile fissato all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

(e)  Piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 651/2014. In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

(f)  Altro:

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

2.4. Strumenti finanziari: la valutazione ex ante dimostra che sono necessari i seguenti parametri che non sono conformi al regolamento (UE) n. 651/2014 (punti da 82 a 88 degli orientamenti)

(a)  Partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali di cui all'articolo 21, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 651/2014 (punti 82 e 83 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

(b)  Strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti all'articolo 21, paragrafo 10, lettere b) (prima perdita sostenuta dallo Stato) e c) (tasso di garanzia), del regolamento (UE) n. 651/2014, ossia i casi in cui l'investitore pubblico assume maggiori rischi di quelli consentiti da detto regolamento (punti 84 e 85 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

(c)  Strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli investitori, gli intermediari finanziari e i relativi gestori sono selezionati privilegiando la protezione dai rischi (ossia la protezione contro le perdite) rispetto agli incentivi inerenti alla partecipazione agli utili (ossia il rendimento dei profitti) (punti da 86 a 88 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

(d)  Altro:

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

2.5. Strumenti fiscali: la valutazione ex ante dimostra che sono necessari i seguenti parametri che non sono conformi al regolamento (UE) n. 651/2014

(a)  Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori (punti 89 e 90 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

(b)  Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali per investimenti nelle PMI attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione (punto 81 degli orientamenti).

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

(c)  Altro:

In riferimento alla valutazione ex ante, fornire una sintesi dei dati economici e adeguate giustificazioni:

2.6. Investitori privati che partecipano al regime notificato con capitale, prestiti o garanzie

*(Cfr. la definizione di "investitore privato indipendente" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014).*

(a) Descrivere le caratteristiche degli investitori privati che partecipano alla misura (ad esempio, investitori aziendali, persone fisiche ecc.):

(b) Gli investitori privati forniscono capitale proprio, prestiti o garanzie a livello dell'intermediario finanziario (ad esempio, fondo di fondi) o a livello dei beneficiari finali? Specificarne il livello e l'ammontare:

(c) Gli intermediari finanziari che attuano il regime (cfr. la sezione successiva 2.7.) coinvestono (e sono pertanto da considerare investitori privati)?

Sì. Precisare:

No

2.7. Intermediari finanziari ed entità delegata che attuano il regime notificato

*(Cfr. la definizione ampia di intermediario finanziario al punto 35(11), degli orientamenti; sono inclusi i fondi con o senza personalità giuridica.)*

(a) Precisare la natura degli intermediari finanziari che attuano il regime:

(b) L'attuazione della misura prevede un'"entità delegata" (definita al punto 35(5) degli orientamenti)?

Sì. Precisare:

No

(c) L'entità delegata coinveste con lo Stato membro mediante risorse proprie?

Sì. Indicare il riferimento alla base giuridica che autorizza l'entità delegata a effettuare tale coinvestimento:

No

(d) Come viene selezionata l'entità delegata?

Attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva. Precisare:

Attraverso nomina diretta. Illustrare il metodo di calcolo della remunerazione per l'esecuzione della misura onde garantire che non sia sovraremunerata (punto 150 degli orientamenti):

(e) L'entità delegata gestisce il fondo attraverso cui è erogato il finanziamento nell'ambito del regime notificato?

Sì  No

(f) Caratteristiche dell'impresa di gestione incaricata dell'attuazione della misura a livello dell'intermediario finanziario:

(g) Nel caso siano coinvolti nel programma più livelli di intermediari finanziari (compresi i fondi di fondi), fornire tutte le informazioni pertinenti per ciascun livello di intermediario finanziario:

2.8. Vi sono altre parti coinvolte nel regime notificato (oltre all'autorità pubblica che concede l'aiuto, alle imprese destinatarie, agli intermediari finanziari e agli investitori privati)?

Sì. Precisare:

No

2.9. Descrizione dettagliata della strategia di investimento e dello strumento o degli strumenti di investimento

* Qual è la strategia di investimento dell'intermediario finanziario?
* Quali obiettivi di politica pubblica sono perseguiti con questa strategia di investimento?
* Allegare uno schema per illustrare la struttura del regime e gli strumenti previsti, con indicazione delle parti interessate, dell'entità della loro partecipazione e, se del caso, un allegato che sintetizzi la struttura globale del regime notificato:

* Indicare i parametri scelti per sollecitare gli investitori privati a manifestare il loro interesse a partecipare al regime notificato, rispondendo alle domande nella presente sezione:

2.9.1. Strumenti finanziari

*Le misure di aiuto al finanziamento del rischio sotto forma di strumenti finanziari devono:*    
*1) essere attuate mediante intermediari finanziari (punto 22 degli orientamenti) e* *2) prevedere la partecipazione di investitori privati (punto 25 degli orientamenti). Pertanto, tali misure si compongono di tre livelli: i) un intervento statale per gli intermediari finanziari; ii) gli investimenti da parte degli intermediari finanziari in imprese beneficiarie finali e iii) gli investimenti da parte di investitori privati a uno dei due livelli precedenti.*

2.9.1.1. Intervento a livello degli intermediari finanziari

1. Intervento statale a livello degli intermediari finanziari

Lo Stato fornisce quanto segue agli intermediari finanziari (barrare la casella indicata e completare se necessario).

Equity (compreso quasi-equity) da parte dello Stato a livello degli intermediari finanziari

1. Fornire le seguenti informazioni.

* Condizioni del conferimento di capitale (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tale conferimento):

* Tipo di intermediario finanziario:

* Tipo di struttura di finanziamento dell'intermediario finanziario (ad esempio fondo di investimento con percentuale di partecipazione pubblica e privata; fondi di fondi, struttura a più livelli con sotto-fondi specializzati, fondi pubblici di coinvestimento con investitori privati per le singole operazioni) (precisare in dettaglio):

1. In caso di strumenti quasi-equity, descrivere in dettaglio la natura dello strumento previsto:

1. Se vi è partecipazione privata a questo livello (ad esempio nel caso di investitori privati che conferiscono capitale proprio all'intermediario finanziario accanto allo Stato):

* Indicare le percentuali di partecipazione degli investitori pubblici e privati:

* Precisare il tipo di trattamento preferenziale previsto per il beneficio degli investitori privati partecipanti, descritto nell'invito a manifestare interesse (fornire dettagli):

Incentivi inerenti alla partecipazione agli utili (ottenere profitti migliori):

Protezione dai rischi (protezione contro le perdite):

* Se la ripartizione non paritaria delle perdite supera i limiti stabiliti all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 651/2014, fornire elementi e motivazioni di natura economica, con riferimento alla valutazione ex ante (punto 113 degli orientamenti):

* Se del caso, indicare se la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è soggetta a un limite massimo (punto 113 degli orientamenti):

Sì. Precisare come è stato fissato tale limite:

No (precisare):

1. Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:

1. Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in equity e del modo in cui l'investitore pubblico ha strategicamente programmato l'uscita:

1. Altre informazioni attinenti:

Strumenti di debito di tipo "funded": strumenti di prestito (di seguito "prestiti") a livello degli intermediari finanziari

1. Fornire le seguenti informazioni.

* Tipo di prestiti (ad esempio subordinati, con condivisione del rischio di portafoglio). Precisare:

* Condizioni dei prestiti nel quadro della misura (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali prestiti):

Entità massima del prestito:

Durata massima del prestito:

Garanzie o altri requisiti:

Altre informazioni attinenti:

1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che vietano l'uso dell'aiuto per rifinanziare i prestiti esistenti (punto 46 degli orientamenti):

1. Se vi è partecipazione privata a questo livello (ad esempio gli investitori privati conferiscono prestiti all'intermediario finanziario assieme allo Stato):

* Indicare le percentuali di partecipazione degli investitori/dei mutuanti pubblici e privati:

In particolare, in caso di prestiti con condivisione del rischio di portafoglio, precisare il tasso di coinvestimento da parte dell'intermediario finanziario selezionato (che non dovrebbe essere inferiore al 30 % del valore del relativo portafoglio prestiti) (punto 117 degli orientamenti): Il tasso è del …%

* Descrivere la condivisione dei rischi e dei rendimenti tra gli investitori o mutuanti pubblici e privati:

Nel caso in cui l'investitore o mutuante pubblico assuma una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento (UE) n. 651/2014 (25 %), la misura può essere giustificata solo in caso di grave fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante (punto 116 degli orientamenti). Fornire una sintesi di tale giustificazione:

* Se vi sono altri meccanismi di attenuazione del rischio a beneficio degli investitori o dei mutuanti privati, fornire precisazioni:

1. Quale meccanismo di trasferimento (previsto al punto 106 degli orientamenti) viene attuato per garantire che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali? Quali requisiti deve applicare l'intermediario finanziario (ad esempio in termini di tasso di interesse, garanzie, classe di rischio) ai beneficiari finali? (Fornire informazioni dettagliate.) Precisare inoltre in che misura il portafoglio da costituire nell'ambito della misura va al di là della politica standard dell'intermediario finanziario in materia di rischio di credito:

1. Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:

1. Descrivere in dettaglio la durata dello strumento o della strategia di uscita relativa all'investimento in strumenti di debito, indicando il modo in cui l'uscita è strategicamente programmata dall'investitore pubblico:

1. Altre informazioni attinenti:

Strumenti di debito di tipo "unfunded": garanzie da parte dello Stato a livello degli intermediari su operazioni sottostanti con i beneficiari finali

1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia debbano essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ad esclusione degli strumenti di equity (punto 118 degli orientamenti):

1. Le garanzie a intermediari finanziari coprono un portafoglio di operazioni sottostanti (e non un'unica operazione sottostante)?

Sì  No

1. Tipo di garanzia:

Limitata: il limite della garanzia è ... %

Si fa presente che tale limite si applica ai portafogli detenuti dagli intermediari finanziari e si consiglia di evitare che esso sia superiore al 35 % (punto 120 degli orientamenti). Indicare le ragioni di tale percentuale:

Precisare, barrando la casella corrispondente, se:

(a)  Il tasso limite copre esclusivamente le perdite previste; o

(b)  Il tasso limite copre anche le perdite impreviste; in tal caso, indicare in che misura il costo della garanzia tiene conto della copertura del rischio supplementare:

Non è previsto alcun limite; in questo caso, giustificarne la necessità e spiegare in che misura il costo della garanzia tiene conto della copertura del rischio supplementare fornita dalla garanzia:

* Sono previste controgaranzie (garanzie per garantire le istituzioni)
* Altro: Precisare:

1. Tasso di garanzia (percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione definito al punto 35(18) degli orientamenti, il quale non deve superare il 90 % (punto 119 degli orientamenti)): …%;

Indicare il motivo di tale livello di copertura:

1. Transazioni sottostanti coperte dalla garanzia:

* Natura delle operazioni sottostanti:

* Importo nominale complessivo delle operazioni sottostanti (in EUR):

* Importo nominale massimo dell'operazione sottostante per beneficiario finale:

* Durata delle operazioni sottostanti:

* Altre caratteristiche pertinenti delle operazioni sottostanti (valutazione del rischio, altro):

1. Descrivere le altre condizioni delle garanzie (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali garanzie):

* Durata massima della garanzia: …….. Si osserva che di norma non dovrebbe superare dieci anni (punto 121 degli orientamenti).
* Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che sanciscono che la garanzia deve essere ridotta se l'intermediario finanziario non include un importo minimo di investimenti nel portafoglio durante un periodo specifico e che agli importi non utilizzati si applicano commissioni d'impegno:

* È prevista una commissione di garanzia?

Sì.  No

Specificare la parte che è tenuta a pagare la commissione di garanzia:

Descrivere in dettaglio le modalità di fissazione dei prezzi:

* Altro:

1. Quale meccanismo di trasferimento (previsto al punto 106 degli orientamenti) viene attuato per garantire che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali? Quali requisiti deve applicare l'intermediario finanziario (ad esempio in termini di tasso di interesse, garanzie, classe di rischio) ai beneficiari finali? (Fornire informazioni dettagliate.) Precisare inoltre in che misura il portafoglio da costituire nell'ambito della misura va al di là della politica standard dell'intermediario finanziario in materia di rischio di credito:

1. Descrivere il modo in cui lo strumento potrà garantire che gli interessi della strategia di investimento dell'intermediario finanziario siano in linea con gli obiettivi di politica pubblica:

1. Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in strumenti di debito e del modo in cui l'investitore pubblico ha strategicamente programmato l'uscita:

1. Altre informazioni attinenti:

Altri strumenti finanziari (precisare):

1. Intervento degli intermediari finanziari in ulteriori livelli di intermediari finanziari

Vi possono essere situazioni (comprese le strutture di fondi di fondi) in cui, ad esempio, lo Stato fornisce capitale, prestiti o garanzie a un intermediario finanziario il quale, a sua volta, fornisce capitale, prestiti o garanzie a un altro intermediario finanziario, che poi fornisce investimenti per il finanziamento del rischio ai beneficiari finali. Nei casi di questo tipo in cui intervengono nel regime un secondo livello o ulteriori livelli di intermediari finanziari, fornire tutte le informazioni pertinenti di cui alla sezione 2.9.1.1.A) su capitale/prestiti/garanzie/altri strumenti finanziari, a seconda del caso, per ciascun livello aggiuntivo di intermediario finanziario:

2.9.1.2. Investimento per il finanziamento del rischio da parte di intermediari finanziari in beneficiari finali

L'investimento per il finanziamento del rischio in beneficiari finali si configura nel modo seguente (barrare la casella indicata e completare se necessario):

Investimenti in equity (e quasi-equity) da parte di intermediari finanziari in beneficiari finali

(a) In caso di strumenti quasi-equity, descrivere in dettaglio la natura dello strumento previsto:

(b) Precisare in dettaglio le condizioni dell'investimento in equity (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tale investimento in equity):

(c) Descrivere in dettaglio tutte le caratteristiche degli investimenti dell'intermediario finanziario, compresi i requisiti cui dovrebbe conformarsi la strategia di investimento degli intermediari finanziari ammissibili:

(d) Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in equity:

(e) Se interviene una partecipazione privata (ad esempio qualora anche gli investitori privati forniscano capitale ai beneficiari finali):

* Indicare la percentuale di partecipazione privata:

* Precisare il tipo di trattamento preferenziale previsto per il beneficio degli investitori privati partecipanti, descritto nell'invito a manifestare interesse (fornire dettagli):

Incentivi inerenti alla partecipazione agli utili:

Protezione dai rischi:

* Se la ripartizione non paritaria delle perdite supera i limiti stabiliti all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 651/2014, fornire elementi e motivazioni di natura economica, con riferimento alla valutazione ex ante (punto 113 degli orientamenti):

* Se del caso, indicare se la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è soggetta a un limite massimo (punto 113 degli orientamenti):

Sì. Specificare il modo in cui è stato fissato il limite:

No (precisare):

Strumenti di debito di tipo "funded": Prestiti concessi da intermediari finanziari a beneficiari finali

* Tipo di prestito (precisare):

* Condizioni dei prestiti nel quadro della misura (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali prestiti):

* Entità massima del prestito per beneficiario:

* Durata massima del prestito:

* Fornire una spiegazione dettagliata della durata dello strumento o della strategia di uscita su cui si basa l'investimento in strumenti di debito:

* Valutazione del rischio dei beneficiari finali:

* Garanzie o altri requisiti:

* Altre informazioni attinenti:

* Se la partecipazione privata avviene a questo livello (ad esempio nel caso di investitori privati che erogano anche prestiti ai beneficiari finali):

Indicare la percentuale di partecipazione privata:

Descrivere la condivisione dei rischi e dei rendimenti tra gli investitori pubblici e privati:

In particolare, se l'investitore pubblico sostiene la prima perdita, a quale livello è limitata? Limitata al …%. Si fa presente che è auspicabile che tale limite non superi il 35 % (punto 116 degli orientamenti).

Nel caso in cui l'investitore o mutuante pubblico assuma una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento (UE) n. 651/2014 (25 %), addurre una giustificazione relativa a misure destinate specificamente alle start-up e alle PMI prima della loro prima vendita commerciale o nella fase di prova del concetto, a un grave fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante o altro ostacolo pertinente (punto 116 degli orientamenti) e fornire una sintesi di tale giustificazione:

Se vi sono altri meccanismi di attenuazione del rischio a beneficio degli investitori o dei mutuanti privati, fornire precisazioni:

Strumenti di debito di tipo "unfunded": Garanzie concesse da intermediari finanziari a beneficiari finali

1. Descrivere in dettaglio la natura e le altre condizioni delle garanzie (includere anche un raffronto con le condizioni di mercato per tali garanzie):

1. Indicare il riferimento alle pertinenti disposizioni della base giuridica che stabiliscono che le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia debbano essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ad esclusione degli strumenti di equity (punto 118 degli orientamenti):

1. Indicare la natura e le condizioni delle operazioni sottostanti:

Altri strumenti finanziari

* Descrivere lo strumento finanziario da attuare con la misura:

* Fornire una descrizione dettagliata di tutti gli elementi contenuti nella sezione 2.9.1.2, nella misura in cui siano applicabili allo strumento finanziario scelto:

2.9.2. Strumenti fiscali:

*Compilare l'intera sezione per ogni incentivo fiscale. Nel caso in cui la misura preveda più forme di incentivo fiscale, rispondere alle domande per ciascuna forma di aiuto.*

* Incentivi fiscali concessi per:

(a)  Investimenti diretti in imprese

(b)  Investimenti indiretti in imprese (ossia attraverso intermediari finanziari)

(c)  Investimenti indiretti in imprese realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione

* Incentivi fiscali concessi per:

(a)  Investitori aziendali

(b)  Investitori che sono persone fisiche, per investimenti che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014:

* Forma di incentivo fiscale:

(a)  Sgravio fiscale sull'imposta sul reddito applicabile alla base imponibile

(b)  Agevolazione fiscale applicabile al debito tributario

(c)  Sgravio fiscale sulle plusvalenze

(d)  Sgravio fiscale sui dividendi

(e)  Altro:

* Descrivere in dettaglio le condizioni che gli investimenti devono soddisfare per essere in grado di beneficiare degli incentivi fiscali:

* Descrivere in dettaglio il calcolo dell'incentivo fiscale, tra cui: i) la percentuale massima dell'importo investito che può beneficiare dello sgravio fiscale; ii) l'importo massimo di agevolazione fiscale che può essere dedotto dal debito tributario di un investitore e iii) l'importo massimo per ciascun beneficiario:

* Con riferimento alla valutazione ex ante, fornire elementi e motivazioni di natura economica per la categoria di imprese ammissibili (punto 123 degli orientamenti):

* Dimostrare che la selezione delle imprese ammissibili si fonda su un insieme ben strutturato di requisiti di investimento, debitamente pubblicizzato, che definisca le caratteristiche delle imprese ammissibili interessate da un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente (punto 125 degli orientamenti):

* Durata massima dell'incentivo fiscale previsto:

*Si osserva che i regimi fiscali dovrebbero essere limitati a una durata massima di 10 anni (punto 126 degli orientamenti).*

(a) Questo incentivo fiscale è la proroga di una misura in vigore?

Sì. Indicare il numero di caso della misura in vigore:

No

(b) La durata complessiva del regime fiscale (compresi eventuali regimi precedenti) supera i dieci anni?

Sì  No

In caso affermativo precisare se:

* È stata effettuata una nuova valutazione ex ante:

Sì  No

* La misura in vigore è stata già oggetto di una valutazione ex post:

Sì  No

(c) Spiegare le caratteristiche specifiche del sistema fiscale nazionale che sono rilevanti ai fini di una piena comprensione dell'incentivo fiscale:

(d) Descrivere eventuali incentivi fiscali analoghi/pertinenti/connessi già vigenti nello Stato membro, nonché la loro interazione con gli incentivi fiscali notificati:

(e) L'incentivo fiscale è accessibile a tutti gli investitori che soddisfino i criteri fissati, senza discriminazioni in base al luogo di stabilimento (punto 128 degli orientamenti)?

Sì  No

*Fornire la prova che il campo di applicazione e i parametri tecnici della misura sono pubblicizzati adeguatamente (compresi i massimali e limiti, l'importo massimo dell'investimento) (punto 128 degli orientamenti):*

(f) L'investimento totale per ciascuna impresa beneficiaria supera l'importo massimo di 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile fissato all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di finanziamento del rischio (punto 151 degli orientamenti)?

Sì  No

(g) Se tale importo è superiore, addurre una giustificazione relativa al fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante:

(h) Le azioni ammissibili sono azioni ordinarie full risk di nuova emissione di un'impresa ammissibile quale definita nella valutazione ex ante e devono essere mantenute per almeno tre anni (punto 152 degli orientamenti)?

Sì.

No (precisare):

(i) Possono fruire dell'agevolazione fiscale gli investitori che sono indipendenti dall'impresa oggetto degli investimenti (punto 152 degli orientamenti)?

Sì

No (precisare):

(j) Nel caso di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito, qual è la percentuale massima dell'importo investito in imprese ammissibili a cui può ammontare lo sgravio? Si ritiene ragionevole limitare gli sgravi fiscali al 30 % dell'importo investito (punto 153 degli orientamenti): …%

Lo sgravio può superare l'importo massimo dell'imposta sul reddito dovuto dall'investitore quale accertato anteriormente alla misura fiscale?

Sì Fornire informazioni dettagliate:

No

2.9.3. Misure a favore delle piattaforme alternative di negoziazione

* Piattaforma esistente:

Sì.

No, di nuova costituzione

* Vi è un piano aziendale che dimostri che la piattaforma destinataria dell'aiuto può divenire autosufficiente in meno di dieci anni (punto 129 degli orientamenti)?

* La piattaforma è o sarà una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente?

Sì. Precisare:

No

* Esistono già piattaforme alternative di negoziazione nello Stato membro (punto 131 degli orientamenti)?

Sì. Precisare:

No

* La piattaforma è istituita da vari Stati membri e opera tra diversi Stati membri (punto 130 degli orientamenti)?

Sì. Precisare:

No

Tipo di imprese quotate sulla piattaforma:

* Quale percentuale dei costi di investimento sostenuti per l'istituzione della piattaforma è sovvenzionata? È consentita la concessione di aiuti di Stato che coprano fino al 50 % dei costi di investimento sostenuti per la creazione della piattaforma (punto 156 degli orientamenti)

Insieme alla presente notifica si prega di allegare i seguenti documenti.

* Prove del fatto che la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su piattaforme alternative di negoziazione sono o saranno emessi da PMI.
* Una copia del piano aziendale del gestore della piattaforma che dimostri che la piattaforma può divenire autosufficiente in meno di 10 anni (punto 129 degli orientamenti).
* Scenari controfattuali plausibili che paragonino le possibilità delle imprese interessate di accedere ai finanziamenti necessari se la piattaforma non esistesse (punto 129 degli orientamenti).
* Per le piattaforme esistenti, una copia della strategia aziendale proposta dalla piattaforma che dimostri che, a causa di una persistente insufficienza di imprese quotate e della conseguente carenza di liquidità, la piattaforma necessita di un sostegno nel breve termine, nonostante la sua redditività a lungo termine (punto 131 degli orientamenti).

Forma della misura:

Incentivi fiscali a investitori aziendali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili. Compilare la sezione 2.9.2 sugli strumenti fiscali.

Sostegno a gestori di piattaforme

* Il gestore della piattaforma è:

Una piccola impresa.

Più grande di una piccola impresa.

* Importo massimo della misura: ……….. EUR.
* L'importo massimo è superiore all'aiuto all'avviamento consentito dal regolamento (UE) n. 651/2014?

Sì  No

* Costi di investimento sostenuti per l'istituzione della piattaforma: …. EUR
* L'aiuto al gestore supera il 50 % di tali costi di investimento (punto 156 degli orientamenti)?

Sì  No

* Fino a quanti anni dall'avvio della piattaforma è consentito l'aiuto?

* Per le piattaforme che sono o saranno una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente, fornire le prove della mancanza di finanziamenti cui tale sub-piattaforma potrebbe andare incontro:

* Altre informazioni attinenti:

3. Ulteriori informazioni per la valutazione della compatibilità del regime di aiuti

3.1. Necessità dell'intervento statale (sezione 3.2.2 degli orientamenti)

(a) Un regime di aiuti per il finanziamento del rischio può essere giustificato solo se è destinato ad affrontare uno specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente rilevato nella valutazione ex ante[[10]](#footnote-10).

(b) Allegare, insieme alla presente scheda di informazioni complementari, la **valutazione ex ante approfondita** che dimostri lo specifico fallimento di mercato o altro ostacolo pertinente unitamente alla presente scheda di informazioni supplementari (punti 50 e 56 degli orientamenti).

3.1.1. Informazioni sulla valutazione ex ante (sezione 3.2.1 degli orientamenti)

(a) Data della valutazione ex ante:

(b) La valutazione è stata realizzata da (punto 57 degli orientamenti):

Un'entità indipendente

Un'entità subordinata alle seguenti autorità pubbliche:

(c) Elementi di prova e metodologie su cui si basa la valutazione (punto 57 degli orientamenti):

(d)  Barrare la casella per confermare che la valutazione ex ante è stata effettuata meno di tre anni prima della notifica (punto 57 degli orientamenti).

(e)  Il regime notificato è parzialmente finanziato dai fondi strutturali e di investimento europei e la valutazione è stata elaborata a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013[[11]](#footnote-11) o dell'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060[[12]](#footnote-12) (i regolamenti recanti disposizioni comuni) (punto 60 degli orientamenti).

3.1.2. L'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica (sezione 3.1 degli orientamenti)

(a) Indicare l'attività economica sovvenzionata (punto 42 degli orientamenti), specificando se lo si ritiene un settore ad alto rischio o a elevata intensità di capitale e perché (punti 75 e 77 degli orientamenti):

(b) Descrivere la natura del fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente e dimostrarne la presenza (punto 61 degli orientamenti):

(c) Effetto di incentivazione: in che modo il regime notificato induce i) il beneficiario dell'aiuto e/o ii) gli investitori privati a modificare il proprio comportamento realizzando attività che non avrebbero realizzato in assenza degli aiuti o che avrebbero realizzato in maniera più restrittiva (punti da 43 a 47 degli orientamenti)?

3.1.3. Identificazione degli obiettivi specifici e degli indicatori di rendimento del regime notificato sulla base dei risultati della valutazione ex ante (punti 164 e 165 degli orientamenti)

(a) Elencare gli specifici obiettivi individuati e fare riferimento alla pertinente sezione della valutazione ex ante:

(b) Elencare gli indicatori di risultato definiti (cfr. gli esempi nel punto 164 degli orientamenti) e fare riferimento alla pertinente sezione della valutazione ex ante:

3.1.4. Elementi di natura economica e motivazioni nella valutazione ex ante riguardo alla necessità dell'intervento statale (sezione 3.2.2 degli orientamenti): cfr. sezioni 2.3, 2.4 e 2.5 del presente modulo

3.2. Adeguatezza del regime notificato (sezione 3.2.3 degli orientamenti)

3.2.1. Informazioni generali

(a) Con riferimento alla valutazione ex ante, spiegare perché gli interventi attuali e previsti a livello nazionale e dell'Unione (punto 58 degli orientamenti) destinati agli stessi fallimenti del mercato rilevati non possono adeguatamente ovviare a tali fallimenti (punti 92 e 93 degli orientamenti):

(b) Spiegare perché l'aiuto di Stato proposto è quello meglio concepito per garantire un'efficiente struttura di finanziamento (punti 94 e 95 degli orientamenti):

3.2.2. Condizioni di adeguatezza relative agli strumenti finanziari (sezione 3.2.3.2 degli orientamenti)

1. Coefficienti minimi di investimento privato (punti da 97 a 99 degli orientamenti)

* Qual è la percentuale di partecipazione privata indipendente minima aggregata (ossia complessiva, comprendente tutti i livelli) nell'investimento per il finanziamento del rischio nel beneficiario finale? … % del finanziamento del rischio (pubblico e privato) fornito al beneficiario finale.
* Nel caso di una partecipazione degli investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste all'articolo 21, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 651/2014, riassumere i dati economici e fornire una giustificazione dettagliata per tale percentuale (come previsto al punto 97 degli orientamenti), con riferimento alla valutazione ex ante:

* Si ammette che la partecipazione privata al regime notificato sia di natura non indipendente (punto 98 degli orientamenti)?

Sì. Fornire elementi giustificativi e motivazioni di natura economica:

No

* Nel caso di imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014 al momento del primo investimento per il finanziamento del rischio (paragrafo 99 degli orientamenti), quali restrizioni adeguate contempla il regime notificato?

* La percentuale di partecipazione privata ammonta almeno al 60 % (punto 99 degli orientamenti)?

Sì  No

2. Ripartizione equilibrata di rischi e benefici tra gli investitori pubblici e privati (punti da 100 a 102 degli orientamenti)

* Spiegare perché la ripartizione di rischi e benefici tra investitori pubblici e privati di cui nelle sezioni riguardanti i pertinenti strumenti finanziari può essere considerata equilibrata (punti da 100 a 102 degli orientamenti):

3. Natura degli incentivi da determinare mediante una selezione degli intermediari finanziari nonché dei gestori di fondi o degli investitori (punti 103 e 104 degli orientamenti)

Confermare, barrando la casella appropriata.

1. Selezione degli intermediari finanziari che attuano il regime

(a) Tutti gli intermediari finanziari sono selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria che consente di determinare la natura esatta degli incentivi:

Sì.

No. Indicarne il motivo (spiegando come avviene la selezione degli investitori):

* Descrivere la procedura di gara e in che modo il processo di selezione rispetta i requisiti, compresi i) i criteri di selezione previsti nell'invito a manifestare interesse; ii) la griglia di valutazione utilizzata per la verifica e iii) il processo di due diligence:

* Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

* Descrivere in che modo si garantisce il rispetto delle condizioni in materia di gestione commerciale e di procedure decisionali orientate al profitto di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 (articolo 21, paragrafi 15 e 16, del regolamento (UE) n. 651/2014) (punto 172 degli orientamenti):

* Fornire elementi di prova e fare riferimento alla base giuridica:

(b) Nel quadro della procedura di selezione, gli intermediari finanziari devono dimostrare in che modo la strategia di investimento proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi di intervento (sulla base degli indicatori di risultato individuati nella valutazione ex ante). Insieme alla presente notifica si prega di allegare i seguenti documenti:

* I documenti forniti da ciascun intermediario finanziario che specifichino la sua strategia di investimento, compresa la politica dei prezzi, e in che modo essa contribuisce a ciascuno degli obiettivi di intervento.
* Fornire una descrizione dettagliata del meccanismo previsto dal regime notificato con il quale lo Stato membro deve garantire che la strategia di investimento degli intermediari sia costantemente in linea con gli obiettivi di intervento concordati (ad esempio mediante meccanismi di controllo e di segnalazione e la partecipazione negli organi rappresentativi), e che modifiche sostanziali della strategia di investimento sono possibili solo previa autorizzazione dello Stato membro:

* Indicare inoltre il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

(c) Il gestore dell'intermediario finanziario o l'impresa di gestione ("il gestore") sono scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o la remunerazione del gestore rispecchia pienamente i livelli di mercato:

Sì

No. Indicarne il motivo (spiegando come avviene la selezione degli investitori):

* Descrivere la procedura di gara e descrivere in che modo il processo di selezione è conforme ai requisiti del presente punto:

* Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica contenente tali requisiti:

(d)  I gestori dei fondi di fondi sono tenuti, nell'ambito del loro mandato di investimento, a impegnarsi giuridicamente a fissare, mediante una procedura concorrenziale, le condizioni preferenziali che potrebbero applicarsi al livello dei sub-fondi (punto 103 degli orientamenti).

1. Selezione di investitori privati

Gli investitori privati sono selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria che consente di determinare la natura esatta degli incentivi (punto 103 degli orientamenti).

* Descrivere le modalità per l'individuazione e la selezione degli investitori privati:

4. Intermediario finanziario o gestore del fondo che coinvestono assumendo almeno il 10 % della tranche di prima perdita (punto 105 degli orientamenti)

* Se l'intermediario finanziario o il gestore del fondo coinvestono insieme allo Stato membro, si dovrebbero evitare potenziali conflitti di interesse ed essi dovrebbero assumersi almeno il 10 % della tranche di prima perdita (punto 105 degli orientamenti). Confermare (se del caso) che questa condizione è soddisfatta:

5. Meccanismo di trasferimento in caso di strumenti di debito (prestiti o garanzie) (punto 106 degli orientamenti)

(a)  Il regime notificato prevede un meccanismo (descritto alla sezione 2.9.1.1.A) che assicura che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali. Indicare il riferimento alla pertinente disposizione della base giuridica:

(b)  Il meccanismo di trasferimento prevede modalità adeguate di monitoraggio, nonché un meccanismo di recupero o un meccanismo contrattuale equivalente. Indicare e descrivere la pertinente disposizione della base giuridica:

3.2.3. Condizioni di adeguatezza degli strumenti fiscali (sezione 3.2.3.3 degli orientamenti)

*Tali requisiti verranno valutati alla luce delle informazioni presentate nella sezione 2.9.2.*

* Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti riguardo alle condizioni di adeguatezza:

3.2.4. Condizioni di adeguatezza delle piattaforme alternative di negoziazione (sezione 3.2.3.4 degli orientamenti).

*Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.3.*

* Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti riguardo alle condizioni di adeguatezza:

3.3. Proporzionalità degli aiuti (sezione 3.2.4 degli orientamenti)

3.3.1. Proporzionalità in relazione al fallimento del mercato rilevato

* Nel caso di misure di finanziamento del rischio che riguardano strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste all'articolo 21, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 651/2014:

Confermare barrando la casella e fornire una sintesi che dimostri che la valutazione ex ante fornisce un'analisi sufficientemente dettagliata del livello e della struttura dell'offerta di finanziamenti privati per il tipo di impresa ammissibile nella zona geografica interessata e dimostrare che il fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente non possono essere affrontati con misure che soddisfano tutti i requisiti relativi alla partecipazione privata stabiliti nel regolamento (UE) n. 651/2014 (punto 63 degli orientamenti):

Sintesi:

* Nel caso di investimenti per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite di 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile fissato all'articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 651/2014:

È rispettato il limite di cui all'articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 651/2014?

Sì. Precisare:

No. Precisare:

Se del caso, la valutazione ex ante quantifica il deficit di finanziamento (ossia il livello di domanda di finanziamento attualmente non soddisfatta proveniente dalle imprese ammissibili) imputabile al fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente?

Sì. Riassumere la valutazione e il metodo di calcolo utilizzato che dimostrino che il deficit di finanziamento a livello delle imprese ammissibili supera l'importo massimo di cui sopra. Tale quantificazione dovrebbe basarsi sulle migliori pratiche e metodologie disponibili che consentano di stimare l'entità della domanda di finanziamento insoddisfatta proveniente dalle imprese destinatarie (punti 64 e 65 degli orientamenti):

No

Se del caso, in che modo si garantisce che l'importo totale del finanziamento del rischio non superi il deficit di finanziamento quantificato? Precisare:

* Descrivere in che modo l'importo totale del finanziamento del rischio (pubblico e privato) fornito con la misura di aiuto è proporzionato (punti 133 e 134 degli orientamenti):

* Si prega di spiegare, con riferimento alla valutazione ex ante, come il trattamento preferenziale degli investitori privati sia limitato al minimo indispensabile per attirare una percentuale minima di capitali privati richiesta dal regime (punti 135 e 136 degli orientamenti):

3.3.2. Condizioni di proporzionalità relative agli strumenti finanziari (sezione 3.2.4.1 degli orientamenti)

1. In relazione agli intermediari finanziari/ai gestori di fondi

* Il valore esatto degli incentivi è determinato nel processo di selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi (punto 137 degli orientamenti)?

Sì  No

Fornire le seguenti informazioni sulla remunerazione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi (punto 145 degli orientamenti):

* È prevista una commissione annua di gestione ai sensi del punto 145 degli orientamenti?

Sì

No (precisare):

* Sono compresi incentivi basati sui risultati, tra cui incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di intervento e gli incentivi legati ai risultati finanziari, conformemente al punto 146 degli orientamenti?

Sì

No (precisare):

* Specificare quali sono le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di intervento:

* Specificare la remunerazione basata sui risultati e fornire un confronto con la prassi di mercato (punto 147 degli orientamenti):

* Indicare la commissione totale di gestione e fornire un confronto con la prassi di mercato (punto 148 degli orientamenti):

* La struttura generale delle commissioni è valutata mediante il punteggio previsto dalla procedura di selezione e la remunerazione massima è stabilita a seguito di tale selezione (punto 149 degli orientamenti)?

Sì

No. Spiegarne i motivi:

Se l'intermediario finanziario e il suo gestore sono organismi pubblici e non sono stati scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, confermare barrando la casella e fornire giustificativi del fatto che:

1. Si è ritenuta necessaria la nomina diretta di un'entità delegata in qualità di intermediario finanziario o gestore di fondi:

(b)  Gli intermediari finanziari pubblici sono gestiti secondo criteri commerciali e i relativi gestori adottano decisioni di investimento orientate al profitto in piena indipendenza rispetto allo Stato. Spiegare in particolare i meccanismi messi in atto per escludere ogni possibile interferenza dello Stato nella gestione quotidiana del fondo pubblico:

(c) Nei casi di nomina diretta di un'entità delegata, a quanto ammonta la commissione annua di gestione, escludendo gli incentivi basati sui risultati? ….% del capitale che sarà assegnato all'entità. Si ricorda che non dovrebbe superare il 3 % (punto 150 degli orientamenti).

2. In relazione agli investitori privati

* In caso di coinvestimento di un fondo pubblico assieme a investitori privati che partecipano valutando ogni singola operazione, questi ultimi sono selezionati mediante una procedura concorrenziale separata per ciascuna operazione, in modo da fissare il congruo tasso di rendimento finanziario (punto 139 degli orientamenti)?

Sì. Fornire elementi giustificativi a sostegno.

No

* Se gli investitori privati non sono selezionati mediante una procedura di questo tipo, il congruo tasso di rendimento finanziario viene stabilito da un esperto indipendente in base all'analisi dei parametri di riferimento del mercato e dei rischi del mercato utilizzando la metodologia di valutazione dei flussi di cassa attualizzati e specificando un livello minimo del congruo tasso di rendimento finanziario e un margine adeguato per riflettere i rischi (punto 140 degli orientamenti)? Sono soddisfatte tutte le condizioni del punto 141?

Sì. Fornire la relazione contenente la valutazione, indicare l'esperto, descrivere le attuali norme per la sua nomina e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

No

Confermare barrando la casella che lo stesso esperto indipendente non può essere impiegato una seconda volta in un periodo di tre anni:

* Spiegare in che modo i rendimenti proporzionati al rischio per gli investitori privati sono limitati al congruo tasso di rendimento (punto 142 degli orientamenti):

* Spiegare, sulla base della valutazione ex ante, la giustificazione economica per gli specifici parametri finanziari su cui si fonda la misura:

3.3.3. Condizioni di proporzionalità relative agli strumenti fiscali (sezione 3.2.4.2 degli orientamenti)

*Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.2.*

* Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti per quanto riguarda le condizioni di proporzionalità:

3.3.4. Condizioni di proporzionalità per le piattaforme alternative di negoziazione (sezione 3.2.4.3 degli orientamenti)

*Ai fini di questi requisiti, si prenderanno in considerazione le informazioni presentate nella sezione 2.9.3.*

* Indicare eventuali ulteriori informazioni ritenute pertinenti per quanto riguarda le condizioni di proporzionalità:

3.4. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (sezione 3.2.5 degli orientamenti)

* Fornire, come parte della valutazione ex ante, informazioni sui potenziali effetti negativi del regime notificato. Queste dovrebbero comprendere i potenziali effetti negativi a tutti e tre i livelli, vale a dire a livello del mercato dei finanziamenti del rischio (ad esempio il rischio di esclusione — crowding out — degli investitori privati), a livello degli intermediari finanziari e dei loro gestori e a livello dei beneficiari finali (compreso nei mercati in cui i beneficiari operano).

* Il regime notificato garantisce che solo le imprese destinatarie di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio siano potenzialmente redditizie (punto 171 degli orientamenti)?

Sì. Descrivere come ciò viene garantito e indicare la pertinente disposizione della base giuridica:

No

* Il regime notificato è limitato geograficamente o a livello regionale (punto 173 degli orientamenti)?

Sì. Precisare:

No

* Il regime notificato è limitato de iure a settori specifici (punto 174 degli orientamenti)?

Sì. Precisare:

No

* Il regime notificato è limitato in pratica a settori specifici?

Sì. Precisare:

No

* In che modo si garantisce che gli effetti negativi siano quanto più possibile limitati?

3.5. Trasparenza (sezione 3.2.6 degli orientamenti)

Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui alla sezione 3.2.6 degli orientamenti e all'allegato.

Sì

4. Cumulo

Gli aiuti al finanziamento del rischio sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato senza costi ammissibili individuabili, o con aiuti "de minimis" fino al massimale più elevato applicabile di finanziamento totale fissato per le circostanze specifiche di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione (punto 159 degli orientamenti).

* Barrare la casella per confermare il rispetto di questa norma:
* Fornire il riferimento alla base giuridica:

* Spiegare in che modo si garantisce la conformità con le norme sul cumulo:

5. Altre informazioni

Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione della misura in questione conformemente agli orientamenti:

1. Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1), disponibili all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021XC1216(04)> [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. sezione 3 della presente scheda di informazioni supplementari. [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>). Cfr. in particolare la sezione 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 intitolata "Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti" e i relativi articoli 21, 21 bis, 22, 23 e 24. [↑](#footnote-ref-3)
4. Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>). [↑](#footnote-ref-4)
5. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). [↑](#footnote-ref-6)
7. Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10). [↑](#footnote-ref-7)
8. Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-8)
9. Gli orientamenti (punto 50) richiedono che venga effettuata e presentata una valutazione ex ante per tutte le misure per il finanziamento del rischio soggette a notifica. [↑](#footnote-ref-9)
10. Gli orientamenti richiedono che venga effettuata e presentata una valutazione ex ante approfondita per tutte le misure per il finanziamento del rischio soggette a notifica (punti 50-56). Gli orientamenti chiariscono gli elementi di base di tale valutazione ex ante (punti 61-65 e 164). [↑](#footnote-ref-10)
11. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). [↑](#footnote-ref-11)
12. Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159). [↑](#footnote-ref-12)